



COMUNE DI FAVRIA
Provincia di Torino

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 35

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2012

L'anno duemiladodici addi dieci del mese di luglio alle ore 18 e minuti 30 nella sala delle adunanze consigliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, siè riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il **Consiglio Comunale**

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRINO SERAFINO	SINDACO	P	
MANFREDI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P	
CATTANEO LUCA	CONSIGLIERE	P	
D'ALOIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
SCANDALE ILENIA BARBARA	CONSIGLIERE	P	
CAPOZZIELLI GIANLUCA	CONSIGLIERE	P	
VALENTE LUCIA MARIA CONCETTA	CONSIGLIERE	P	
BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO V.	CONSIGLIERE	P	

Totale 8

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor BOVENZI UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Il Signor CAPOZZIELLI GIANLUCA a seguito di specifica elezione, ai sensi dell'art. 9 bis dello Statuto Comunale, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N° 35 DEL 10/07/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Presidente in qualità di Assessore al Bilancio;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 in tutti i Comuni del territorio nazionale, dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, mentre l'applicazione a regime è fissata dall'anno 2015;

Dato atto che l'IMU, a norma del comma 1 del citato art.8 del D.Lgs. 23/2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati (sia fabbricati che terreni);

Richiamati:

- il comma 13 dell'art.13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che resta ferma la disposizione recata dall'art.14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/97;
- il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini previsti dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ribadito che ai fini IMU il potere conferito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L. 201/2011;

Dato atto che l'art.1, comma 169, della legge n.296/2006 stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art.13, comma 11, del D.L. 201/2011, per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18/05/2012;

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare, con deliberazione consiliare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 stabilisce l'aliquota da applicare all'abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura dello 0,4% con possibilità per i Comuni di intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 stabilisce l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, nella misura dello 0,2%; i comuni possono diminuire ulteriormente l'aliquota fino allo 0,1%;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce che i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce che i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, riconosce una detrazione pari ad € 200,00 per l'abitazione principale. Inoltre per i soli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la maggiorazione non può superare € 400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione non può risultare superiore ad € 600,00;
- l'art.13, comma 10, prevede altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) oltre che agli enti di edilizia residenziale pubblica; i soggetti innanzi citati possono beneficiare della sola detrazione e non anche dell'aliquota ridotta;
- l'art.13, comma 10, stabilisce altresì che, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art.4 del D.L. 16/2012, che *"i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata"*;

Evidenziato che, l'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota base dello 0,76%, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché gli immobili assimilati dal regolamento comunale;

Evidenziato, altresì, che l'attività di accertamento e riscossione della quota erariale è svolta dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento della suddetta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso dal responsabile dell'area ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il parere in ordine alla legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Comunale e dell'art. 77 del Regolamento disciplinante l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi resi dal Segretario Comunale, allegati all'atto originale

Dato atto che durante l'esame del presente ordine del giorno sono intervenuti il Capogruppo di Minoranza Sig.ra Valente ed il Consigliere Bellone Cappuccio i quali, su specifica richiesta non hanno ritenuto far rilevare a verbale dichiarazioni di voto;

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti e votanti n° 8

Voti favorevoli n° 6

Voti contrari n° 2 (Bellone Cappuccio e Valente)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012:

IMU - CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	5,5
Aree edificabili residenziali, commerciali, industriali e artigianali	9,5
Terreni agricoli	9,5
Altri fabbricati	9,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2

3. di determinare le seguenti detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012:
 - a) Abitazione principale e pertinenze: € 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;
 - b) La detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400,00 e pertanto è applicabile per un massimo di otto figli;
4. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni si applicano per l'anno 2012;
5. di dare atto che per tutto quanto non indicato ai punti precedenti si rinvia alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012 n.3/DF ed al Regolamento Comunale di prossima approvazione;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione;

7. di dare atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso dal responsabile dell'area ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il parere in ordine alla legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Comunale e dell'art. 77 del Regolamento disciplinante l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi resi dal Segretario Comunale, allegati all'atto originale;

Successivamente,

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti e votanti n° 8

Voti favorevoli n° 6

Voti contrari n° 2 (Bellone Cappuccio e Valente)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati:

IL PRESIDENTE
f.to CAPOZZIELLI GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BOVENZI UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
11/07/2012 (art. 124 del D.lgs 267/2000)
- è copia conforme all'originale per uso amministrativo
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li **11/07/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI UMBERTO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione _____ (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE